

ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE
STATUTO
(Testo in vigore a seguito dell'Assemblea del 27 maggio 2020)

Art. 1

- È costituita, con fini culturali e formativi, senza fini di lucro, con sede legale presso il Politecnico di Torino e sedi operative definita dal Consiglio Direttivo in carica tenuto conto delle esigenze funzionali, l'Associazione Georisorse e Ambiente (GEAM), già Associazione Mineraria Subalpina dal 1964.

- Scopo dell'Associazione è di realizzare collegamenti tra Docenti, Ricercatori, Professionisti, Imprese ed Enti, italiani e stranieri, che svolgono la loro attività nell'ambito delle risorse minerarie, delle altre georisorse e dell'ambiente ed in ogni campo affine o si occupano delle scienze ad essi attinenti, a tal fine favorendo - ed eventualmente promuovendo - lo svolgimento di studi e ricerche nonché di attività formativa e informativa. In tale ambito, l'Associazione può anche stipulare specifici accordi di collaborazione con altre Associazioni - pubbliche e private.

Art. 2

- Nel quadro della sua attività l'Associazione organizza, direttamente o indirettamente, riunioni culturali, in cui possono essere anche invitati relatori esterni.

- La Rivista dell'Associazione, viene inviata gratuitamente ai Soci.

- La Rivista PANGEA è consultabile da tutti (non solo dai soci) sul sito dell'Associazione

Art. 3

- Possono essere costituite su iniziativa di gruppi di Soci, Sezioni dell'Associazione aventi per scopo la trattazione di particolari problemi e svolgenti attività autonoma nell'ambito dello Statuto.

- Ogni Sezione dovrà essere organizzata secondo un proprio Regolamento, concordato con il Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvato dall'Assemblea.

Art. 4

Gli appartenenti all'Associazione si dividono in Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari-collettivi, Ordinari-individuali e Juniores.

- Soci Onorari sono Personalità di chiara fama distintesi nel campo delle Georisorse e dell'Ambiente o delle Scienze ad essi afferenti, alle quali l'Associazione Georisorse e Ambiente intende attribuire un particolare riconoscimento.

- Soci Sostenitori sono Aziende od Enti che si impegnano a versare i contributi della speciale categoria; essi sono iscritti in apposito albo.

- Soci Ordinari-collettivi sono Istituti d'Istruzione, Uffici Tecnici statali e regionali, Biblioteche, Enti ed Agenzie Pubbliche, Associazioni culturali, Gruppi interni aziendali ed Organismi similari a carattere collettivo.

- Soci Ordinari-individuali sono Persone fisiche non rientranti nella successiva categoria.

- Soci Juniores sono Persone fisiche che non hanno ancora compiuto i 25 anni di età; ovvero, indipendentemente dal superamento dei 25 anni, gli studenti scientificamente

interessati, iscritti da almeno due anni ad un corso di laurea universitario italiano o estero, nonché gli iscritti ad un Dottorato di ricerca, ad un Diploma Universitario, ad una Scuola di specializzazione. Con la fine dell'anno solare in cui i predetti hanno compiuto i 25 anni di età o - se di età maggiore - abbandonata la posizione di studente, essi cessano d'ufficio dall'appartenere alla categoria dei Soci Juniores.

Art. 5

- I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

- I Soci delle altre categorie sono -ammessi a seguito -di delibera del Consiglio Direttivo. -

Art. 6

- Per essere ammesso come Socio è necessario, di norma, rivolgere domanda scritta. Il Presidente provvede d'ufficio alla presentazione dei Soci Juniores, che dovranno documentare la loro posizione, in conformità di quanto previsto dall'art. 4.

- La qualità di Socio si acquisisce a tutti gli effetti con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota annuale. Il Socio esercita i diritti previsti dallo Statuto solo se in regola con il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Regolamento.

- Il Consiglio Direttivo ha in ogni caso facoltà di decisione qualora non ricorrano le condizioni specifiche richieste.

Art. 7

- L'Ammissione all'Associazione impegna il Socio di anno in anno.

- La qualifica di Socio si può perdere:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla sede dell'Associazione, entro settembre di ogni anno;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel pagamento dei contributi associativi o qualora ricorrano motivi che rendano incompatibile la partecipazione dell'iscritto all'Associazione: nel primo caso l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nel secondo caso è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea.

- La cessazione della qualità di associato non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

- La quota, così come il contributo associativo, non è trasmissibile né restituibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8

- Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

- L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo:

- il Bilancio preventivo dovrà contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale;

- il Bilancio consuntivo sarà formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

- I Bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10

- Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

- L'Assemblea è costituita dai Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Juniores; ogni Socio ha diritto ad un solo voto, anche se è Socio Sostenitore o collettivo. In quest'ultimo caso il voto spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ne stabilisce le direttive generali. Suoi compiti specifici sono la discussione e l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, la eventuale designazione del Presidente Onorario e la deliberazione sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle relative modalità.

- La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, con lettera da inviarsi almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La prima di tali riunioni deve tenersi entro il 30 aprile ed in essa vengono presentati per l'approvazione il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo per quello in corso. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario o su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

- L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione se sono presenti non meno del 5% dei Soci aventi diritto al voto ed a condizione che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione,

purché nel relativo avviso si sia fatta menzione di quanto disposto nel presente comma.

- Ogni Socio può rappresentare per delega non più di due altri Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

- Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea che riguardano le variazioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e riportato sul libro "Verbali delle Assemblee".

- L'assemblea può tenersi anche a distanza con strumenti per videoconferenze online.

Art. 12

- Il Consiglio Direttivo è composto da Soci Onorari, Sostenitori od Ordinari eletti dall'Assemblea, da membri di diritto e da membri cooptati. Il numero dei componenti eletti è previsto dal Regolamento ma, in ogni caso, esso non dovrà essere inferiore a 6. I membri di diritto sono: un rappresentante designato dal Politecnico di Torino, i Presidenti delle Sezioni costituite ai sensi del precedente art. 3 e, per la durata in carica del successivo Consiglio, la persona che ha esercitato le funzioni presidenziali nel decorso -mandato. Possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo, con pari diritti e doveri degli altri Soci membri, ~~altri~~ al fine di conseguire in seno al Consiglio stesso rappresentanze più ampie del mondo accademico, industriale ed imprenditoriale.

- Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, -i Vice-Presidenti, il Tesoriere, ed il Segretario Generale;
- b) di esercitare, sulla base delle linee direttive stabilite dall'Assemblea, il governo dell'Associazione nell'esplicazione delle attività;
- c) di predisporre il bilancio preventivo annuale dell'Associazione;
- d) di predisporre, all'inizio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- e) di deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle decisioni del Consiglio medesimo dal Presidente e che non siano di competenza dell'Assemblea;
- f) di nominare Commissioni, costituite anche da Soci non facenti parte del Consiglio, per determinate attività consultive;
- g) di deliberare l'assunzione o il licenziamento dei dipendenti dell'Associazione.

- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un mandato, la cui durata è fissata dal Regolamento. Quelli eletti sono immediatamente rieleggibili per non più di altre tre volte-.

- Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte dal Presidente ogni volta che questi lo ritiene necessario ed almeno prima di ogni riunione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta di almeno tre membri. La convocazione deve essere fatta ~~con lettera da inviarsi~~ almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di

urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di giorni due a mezzo telefono, e-mail o telefax.

- Il Consiglio si potrà riunire in qualunque sede purché in Italia. E' ammessa anche la riunione in cui i partecipanti siano collegati in video o teleconferenza sempre che, gli stessi membri, siano chiaramente identificabili.

Invitati permanenti alle riunioni del Consiglio direttivo sono il Direttore del DIATI, il rappresentante del DIST e del Dipartimento di Scienze della Terra (Università di Torino), i revisori dei Conti e i Direttori delle Riviste GEAM e PANGEA.

- Il Consiglio neo-eletto è, per la prima riunione, convocato e presieduto dal Presidente scaduto o – in caso d'impossibilità – dal più anziano dei Consiglieri.

- I Consiglieri non possono delegare le proprie funzioni.

- Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei membri eletti e le decisioni sono prese con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

- In caso di dimissioni o di decadenza di singoli Consiglieri non si procede alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo decade peraltro quando si riduca a meno di 2/3 il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea; in tale circostanza rimane in carica il solo Presidente per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione, entro il termine di 45 giorni, di una Assemblea straordinaria per le nuove elezioni. In tal caso la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze del mandato del Consiglio medesimo.

Art. 13

- Il Presidente può restare in carica per non più di tre mandati consecutivi. Il Presidente ha tutte le funzioni di rappresentanza dell'Associazione, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ed il diritto di firma, che in caso di necessità può delegare ai Vice-Presidenti o al Segretario Generale, o anche – limitatamente agli atti contabili della normale amministrazione – al Tesoriere. Come compito particolare, egli presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo dell'Associazione.

- Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e le riunioni culturali dell'Associazione: per queste funzioni può essere sostituito, in caso di assenza e senza necessità di delega, da uno dei Vice-Presidenti o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano presente.

- Al Presidente, o al Segretario Generale, se delegato dal Presidente, sono demandati inoltre i compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione.

- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trascrivere sul libro "Verbali del Consiglio Direttivo".

Art. 14

- Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale, a tale organo potrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori allorquando le deliberazioni riguardano la situazione economica-patrimoniale dell'Associazione.

- Al Comitato Esecutivo è affidato il compito del funzionamento dell'Associazione, di coadiuvare il Presidente

nel porre esecuzione alle linee guida e alle delibere approvate dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono ratificate dal Consiglio immediatamente successivo.

Art. 15- Al Segretario Generale è affidato il funzionamento degli Uffici dell'Associazione; egli dovrà, nell'ambito delle direttive del Presidente, svolgere tutte le funzioni utili al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Art. 16

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari Individuali.

- Esso ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione ed ogni anno presenta all'Assemblea una propria relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo preparati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

- Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo in occasione di apposita Assemblea straordinaria.

Art. 18

- Tutti i Soci, tranne gli Onorari sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione, il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento. - L'Associazione può accettare elargizioni da parte di chiunque, alla sola condizione che non ne derivino vincoli per attività che siano in contrasto con lo Statuto.

Art. 19

- Le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione vengono proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere deliberati dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

- Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe e con obiettivi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n° 662 del 23/12/96.

Art. 20

- Le modalità di attuazione delle norme statutarie sono precisate dal Regolamento. Quest'ultimo può essere modificato dal Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità. - Tali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate ai Soci nell'Assemblea successiva.